

Delib.G.R. 7 maggio 2004, n. 1289 ⁽¹⁾.

Interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari. Disposizioni attuative.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 4 giugno 2004, n. 56.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue.

Con Delib.G.R. 11 ottobre 2002, n. 2907 la Giunta regionale ha attivato uno specifico progetto sperimentale finalizzato ad agevolare, con interventi economici, le persone non autosufficienti assistite in casa mediante l'aiuto di assistenti familiari.

Il progetto è stato attivato in via sperimentale per il periodo dicembre 2002 - novembre 2003, secondo le norme attuative contenute nella Delib.G.R. 13 dicembre 2002, n. 3630 e Delib.G.R. 7 febbraio 2003, n. 235, che prevedevano i seguenti requisiti di accesso: la condizione di non autosufficienza della persona, la regolare assunzione dell'assistente familiare, la condizione economica della famiglia rilevata in base all'ISE.

Con l'*art. 33, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1*, relativo ai criteri di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti, la Regione ha ricondotto la valutazione economica del nucleo familiare del richiedente in base all'ISEE, come stabilito dal *D.Lgs. n. 109/1998* e *D.Lgs. n. 130/2000* e dal *D.P.C.M. n. 242/2001* e successive integrazioni e modificazioni. I limiti della situazione economica dei richiedenti, ai fini dell'accesso alle prestazioni, sono stati definiti con la *Delib.G.R. 23 aprile 2004, n. 1135* visto il parere favorevole della V Commissione Consiliare.

Sulla base della sperimentazione della prima annualità, tenuto conto dei limiti ISEE sopra richiamati, con il presente atto si definiscono le disposizioni per l'attuazione del progetto in questione nell'anno 2004.

Obiettivi

Si conferma l'obiettivo di promuovere la domiciliarità, quale valore sociale e civile e quale espressione di un diritto fondamentale del cittadino, offrendo opportunità di sostegno economico alle persone non autosufficienti assistite in casa con l'ausilio di assistenti familiari.

Il coinvolgimento degli Enti Locali nelle procedure per l'accesso e l'erogazione degli interventi regionali in parola mira inoltre a rafforzare il ruolo dei Comuni, e in essi del Servizio Sociale, quali punti di riferimento certi e informati per i cittadini. Appartiene infatti al Servizio Sociale dei Comuni la funzione di accompagnamento dell'utente verso la fruizione delle diverse possibilità di aiuto, comprese quelle rese disponibili dal Comune e dalla Regione.

Il progetto, infine, costituendo un elemento della rete delle opportunità di aiuto e di prestazioni alle persone non autosufficienti e alle famiglie che si fanno carico della loro cura, può rappresentare un

contributo alla riflessione sul ruolo che può essere svolto dai servizi sociali e domiciliari territoriali per salvaguardare livelli minimi di qualità delle cure prestate dalle famiglie e, in particolare, dalle assistenti familiari, alle persone in condizione di non autosufficienza.

Destinatari del beneficio

Sono beneficiarie del contributo le persone non autosufficienti residenti nel Veneto, che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con una o più assistenti familiari per la propria assistenza in casa o per le quali lo stesso contratto viene stipulato da un familiare (sono escluse le persone che abitano in "convivenze anagrafiche" quali ad esempio istituti religiosi, istituti assistenziali o di cura).

Il contributo è cumulabile con le provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio (*L.R. n. 28/1991*).

Condizioni di ammissibilità

Vengono confermate le condizioni di ammissibilità descritte nella *Delib.G.R. 13 dicembre 2002, n. 3630*, ad esclusione delle condizioni economiche della famiglia, che viene rilevata in base all'ISEE e i cui limiti, fissati con la citata *Delib.G.R. 23 aprile 2004, n. 1135*, sono di € 17.000,00 sui redditi 2002 e di € 17.391,00 sui redditi 2003.

Procedure

Il Comune di residenza provvede a raccogliere la domanda e la documentazione secondo il modello allegato alla presente deliberazione e disponibili nella procedura telematica Iseenet attivata da ANCI SA s.r.l. Accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi relativi alla condizione di non autosufficienza della persona, documentati con le modalità di cui alla citata *Delib.G.R. n. 3630/2002*, il Comune provvede alla trasmissione telematica delle domande e delle informazioni ad esse attinenti attraverso il medesimo servizio Iseenet.

Deve essere presentata una domanda per ogni persona non autosufficiente. Nella stessa domanda possono essere inserite una o più assistenti familiari, per ognuna delle quali è obbligatoria l'indicazione del codice INPS di regolarizzazione. Se l'assistente familiare dipende da un soggetto o.n.l.u.s. iscritto nel registro regionale di riferimento, la famiglia che ne sostiene l'onere deve produrre dichiarazione del soggetto, da cui l'assistente dipende, attestante i periodi e il numero di ore settimanali di assistenza fruita e che l'intero onere è a carico della famiglia.

Per la rilevazione delle condizioni economiche si utilizza la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (*D.Lgs. n. 109/1998* e successive integrazioni e modificazioni, e *D.P.C.M. n. 221/1999* e successive integrazioni e modificazioni), con riferimento alla composizione familiare risultante all'anagrafe del Comune di residenza, esclusa l'eventuale assistente familiare convivente, e ai redditi dell'anno solare precedente.

Periodi di diritto al contributo

I contributi di cui al presente provvedimento si riferiscono al periodo dicembre 2003/dicembre 2004.

Coloro che hanno beneficiato del contributo nell'anno 2003 devono ripresentare la domanda per l'anno 2004. I benefici, per le domande idonee, decorrono dal mese di dicembre 2003.

Per le nuove domande presentate entro luglio 2004, i benefici decorrono dal mese di dicembre 2003, previa verifica della sussistenza dei requisiti. Per le nuove domande presentate in data successiva, i benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda (apertura della posizione); in caso di variazione delle condizioni personali o relative ai contratti di assunzione delle assistenti familiari, i benefici decorrono dalla data di rilevazione delle variazioni.

Il diritto al beneficio cessa dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dell'assistente familiare, di ingresso definitivo in una struttura residenziale, o di trasferimento di residenza al di fuori del territorio regionale, o di decesso.

Non viene riconosciuto il contributo per i mesi in cui la persona è beneficiaria dei contributi previsti a favore delle famiglie che assistono in casa persone con demenza di tipo Alzheimer o con altre forme di demenza (*L.R. n. 5/2001, art. 40*, e successive modificazioni e integrazioni).

Decessi degli utenti. Soggetti autorizzati alla riscossione

In caso di decesso dell'utente, il contributo per il periodo precedente, che non rientra nell'asse ereditario, va liquidato alla persona di riferimento indicata nella domanda, previa acquisizione, da parte del Comune, di dichiarazione liberatoria che lo sollevi da ogni responsabilità in caso di eventuale contenzioso tra eredi e/o familiari. In assenza di dichiarazione liberatoria, è necessario che il Comune eroghi soltanto alla persona a ciò delegata dagli eredi del beneficiario.

Tempi

Per il periodo dicembre 2003-settembre 2004 le domande e le informazioni ad esse allegare devono essere inserite nella procedura telematica a cura dei Comuni o degli Enti da essi delegati (Aziende ULSS, Comunità Montane, Unioni di Comuni) entro il 20.10.2004. Per il periodo ottobre-dicembre 2004 entro il 31.01.2005. Entro tali date i Comuni devono procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi.

Entità del contributo

L'entità del contributo è al massimo di € 250,00 mensili ed è calibrata in rapporto ai livelli contrattuali di impegno delle assistenti familiari (da un minimo di 24 ore settimanali ad un massimo di 60 ore settimanali), all'indicatore della situazione economica equivalente rilevata dalla dichiarazione sostitutiva unica, nonché in relazione alle risorse regionali disponibili. Il contributo non è assegnato per frazioni di utilizzo dell'assistente familiare inferiori a 15 giorni nel mese. Il contributo non è assegnato qualora inferiore al 20% della quota massima.

Sulla base di quanto sperimentato nel 2003, si prevede per l'anno 2004 una spesa complessiva di € 6.500.000,00, che trova copertura nel capitolo 100011 del bilancio regionale per l'esercizio 2004.

Con apposito decreto, il Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali definirà, sulla base delle domande ammissibili e dei criteri suesposti, l'ammontare dei contributi attribuiti ai singoli beneficiari e provvederà alla loro assegnazione, disponendone il trasferimento ai Comuni competenti.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la *legge 8 novembre 2000, n. 328*;

- Vista la *legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, art. 33*;

- Vista la *legge regionale 30 gennaio 2004, n. 2*;

- Vista la *Delib.G.R. 11 ottobre 2002, n. 2907*;

- Vista la *Delib.G.R. 13 dicembre 2002, n. 3630*;

- Vista la *Delib.G.R. 23 aprile 2004, n. 1135* (limiti ISEE);

Delibera

1) di approvare le disposizioni attuative degli interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari, come illustrate nelle premesse, che si intendono qui integralmente richiamate;

2) di approvare il modulo della domanda per gli interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari, di cui all'allegato A;

3) di prevedere una spesa complessiva di € 6.500.000,00, che trova copertura nel capitolo 100011 del bilancio regionale per l'esercizio 2004;

4) di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali l'impegno della spesa di cui al punto 2, l'assegnazione dei contributi per l'anno 2004 e il loro trasferimento ai Comuni competenti.

Allegato A ⁽²⁾

(2) Si omette l'allegato A comprendente la richiesta di contributo in favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti.

